



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TRENTO

SEZIONE 01 VIA DIAZ N. 15

Si comunica a:

Avv. MASSIMILIANO NICOLAI
VIA XX SETTEMBRE N. 171
48015 CERVIA
RA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 3816/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: ORPELLO ANTONIO

Depositata Sentenza Numero: 309/2017

in data : 18/12/2017

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

MASSIMILIANO NICOLAI

Resistente Principale

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Trento 22/12/2017



IL CANCELLIERE
Ancilla Rossi
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ancilla Rossi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTO

nella causa sub n 3816 del R.G.A.C. dell'anno 2016

tra

nata a

il

, assistito dall'Avv.

Massimiliano Nicolai con studio in Cervia via XX Settembre n. 171, dove ha
eletto domicilio

e

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

avverso

il provvedimento di inammissibilità proc. N. 1311/2016 – Doc. n. 26055/16

Conclusioni per il ricorrente: Conclude come da Ricorso.

Conclusioni per la resistente: Conclude come da Comparsa.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il giudice onorario dott. Antonio Orpello, sentite le parti, così giudica:

Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento opposto e compensa le spese di lite.

MOTIVI CONTESTUALI

Il ricorso è ritenuto fondato e va accolto.

Ritiene questo giudice onorario che non debba costituire un limite la mancata coincidenza tra il soggetto destinatario dell'atto amministrativo (verbale o ordinanza ingiunzione) e il soggetto che, avendo un interesse di fatto, ma anche giuridico come si dirà, peraltro prevalente, in quanto trasgressore ed effettivo destinatario ultimo, di tutti gli effetti giuridici dell'atto pregiudizievole, anche in via di regresso, agisca in via amministrativa o in via giudiziaria in luogo del proprietario, perché il legislatore prevede come possibile l'intervento nel giudizio (art. 105 c.p.c), stabilendo che *"Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo..."*.

Con la sentenza 04605 del 27 gennaio 2012, depositata il 22 marzo, la Suprema Corte di Cassazione, a modifica di un precedente orientamento, aveva evidenziato che l'assunzione della veste di trasgressore fa

309/17 SENT
3816/16. CONT.
3279/17. CRON.
REPER.
OT. OTTO
OPPOSIZIONE
A SANZIONE
15.12.2017
18.12.2017
CANCELLIERE
Orpello



assumere al soggetto un interesse giuridico alla rimozione di un atto perché la dichiarazione resa (di essere il trasgressore), comporta automaticamente la decurtazione di punti ex art. 126 bis c.d.s., facendogli assumere gli effetti di una sanzione amministrativa accessorie e, dunque, l'interesse giuridico all'azione.

Va richiamata l'ordinanza del 10.11.2017.

Le spese possono essere compensate in ragione della materia e su apprezzabile domanda del ricorrente di data 13.10.2017.

Così deciso in Trento, il 15.12.2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ancilla Rossi

Il Giudice Onorario di Pace
dott. Antonio Orpello

Depositata al verbale dell'art. 133 Cpo
il 18.12.2017

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ancilla Rossi

